Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 maggio 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 10 MAGGIO 1982:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1981, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(2255)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 10 MAGGIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32:

Tessab, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1982.

Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 2 aprile 1982.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni « C.E.C.A. 5,50 % - 1963-1983 » sorteggiate il 15 aprile 1982.

Valdadige, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1982.

B.T.G., società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1982.

Tosimobili, società per azioni, in Rovigo: Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1982.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni « 6 % - 1968-1983 » sorteggiate il 1° aprile 1982.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni « 12 % - 1977-1987 » sorteggiate il 15 marzo 1982.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni « 9 % - 1975-1987 » sorteggiate il 1° aprile 1982.

Sarom finanziaria, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « 6 % - 1966-1984 » sorteggiate il 29 marzo 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **1134.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

archeologia della Magna Grecia;
didattica del latino;
epigrafia latina;
metrica greca e latina;
storia della storiografia;
storia del teatro greco e latino;
storia del teatro latino medievale e umanistico;
filologia italiana;
letteratura ispano americana;
letteratura teatrale italiana;
linguistica generale;
storia della lingua inglese;
storia e critica del cinema;
teoria e storia dei generi letterari;
metodologia e tecniche dello scavo;
diplomatica e scienze ausiliarie della storia;
geografia economica;
museologia;
paleografia latina;
storia agraria;
storia americana;
storia del giornalismo;
storia della fotografia;
storia dell'urbanistica;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle istituzioni religiose nell'età moderna e contemporanea;
storia del mondo islamico;
storia del movimento cattolico;
storia del movimento operaio;
storia economica e sociale del medioevo;
storia e tecnica del restauro;
storia religiosa del medioevo.

Nello stesso elenco l'insegnamento di archeologia e storia dell'arte greca e romana è scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e « archeologia e storia dell'arte romana ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 33, relativo al corso di laurea in filosofia, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

antropologia culturale;
filosofia della politica;
filosofia della religione;
logica;
religioni e filosofie dell'estremo Oriente;
religioni e filosofie dell'India;
semiotica;
sociologia dell'educazione;
sociologia urbana;
storia dell'estetica;
storia della filosofia araba;
storia della storiografia filosofica;
storia della tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1981, n. **1135.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo periodo dell'art. 35 è soppresso ed è aggiunto il seguente secondo comma:

« Una delle lingue straniere sarà la lingua inglese. La prova pratica di una lingua dovrà essere superata entro il primo biennio, quella della seconda entro il triennio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **1136.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il primo periodo dell'art. 447, concernente il numero degli allievi iscrivibili alla scuola speciale di preparazione per ortottisti - assistenti di oftalmologia è sostituito come segue: « Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di diciotto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **1137.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi detta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine trien nale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unic 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deli berazioni degli organi accademici dell'Università di Fi renze e convalidati dal Consiglio universitario nazional nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione·

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, ap provato e modificato con i decreti sopraindicati, è ul teriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 92 è sostituito dal seguente:

« Al fine di promuovere la didattica e la ricerca i matematica pura ed applicata, è costituito l'istitut

matematico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, cui fanno capo tutti gli insegnamenti matematici della facoltà.

L'istituto matematico collabora col seminario matematico, fisico e astrofisico secondo il disposto dei successivi articoli 93, 94 e 95.

L'istituto matematico è intitolato al nome di Ulisse Dini.

Il materiale librario e bibliografico è indivisibile ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1138.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 314;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 101, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti dell'indirizzo didattico - orientamento *A)* sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

algebra superiore;
analisi superiore;
calcolo delle probabilità;
fisica superiore;
istituzioni di logica matematica;
meccanica superiore;
ricerca operativa;
statistica matematica;
teoria della programmazione per le macchine calcolatrici;
topologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 162

LEGGE 6 maggio 1982, n. **224.**

Agevolazioni doganali e fiscali al programma di costruzione del velivolo MRCA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I prodotti finiti, semilavorati, parti e pezzi speciali staccati, accessori, nonché materie prime e parti di ricambio importati e impiegati per conto dell'Amministrazione militare nella coproduzione multinazionale del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico sono esenti da dazi doganali.

Art. 2.

Le cessioni dei beni indicati al precedente articolo 1 e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dell'Amministrazione militare in attuazione del programma di coproduzione del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Le importazioni da parte dell'Amministrazione militare dei beni di cui al precedente comma non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro della difesa presenta alle competenti commissioni parlamentari una apposita relazione sugli effetti derivati dalle norme di cui alla presente legge. In particolare, la relazione dovrà individuare la riduzione degli oneri del bilancio della Difesa per il finanziamento del programma MRCA, distinguendo i dati in relazione ai vari esercizi finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — COLOMBO — FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 6 maggio 1982, n. 225.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri, per il trasporto e la tumulazione della salma.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 maggio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 14 maggio 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000) le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1982
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 262

(2331)

DECRETO 7 maggio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 14 maggio 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1982
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 263

(2332)

DECRETO 7 maggio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 14 maggio 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1982
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 264

(2333)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **226.**

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Novara ad acquistare un immobile.

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ordine dei medici della provincia di Novara viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 125 milioni, l'immobile costituito di tutto il primo piano, per una superficie di mq 357, del costruendo fabbricato sito in Novara, via Torelli angolo viale G. Cesare, del condominio « Edilizia Torelli », non ancora censito nel nuovo catasto edilizio urbano perché inserito in un complesso edilizio tutt'ora in fase di costruzione, per adibirlo a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1982
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 11

DECRETO 6 marzo 1982, n. **227.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni immobili, siti in Milano, per un valore, al netto delle passività, di L. 45.969.409, disposta dalla sig.ra Cussotti Gabriella con testamento olografo 28 novembre 1972, pubblicato a rogito dott. Brambilla Ferruccio, notaio in Milano, il 19 aprile 1977, n. 28744/3296 di repertorio, registrato a Busto Arsizio (Varese) il 5 maggio 1977 al n. 1265.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 325

DECRETO 6 marzo 1982, n. **228.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione disposta dal gr. uff. dott. Andrew Stanislaus Ciechanowiecki, con atto 1° ottobre 1979, n. 255/79 di repertorio, a rogito del console generale d'Italia a Londra, dott. Francesco Cardi, consistente in un dipinto di G.B. Wicar, raffigurante « Scene di storia antica », datato Roma 1827, della dimensione di cm 300 × 200, il quale riveste un importante interesse artistico, da destinare alla soprintendenza speciale alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 144

DECRETO 12 marzo 1982, n. **229.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 60.000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Torino, un appartamento di mq. 310 circa, sito in Torino, via M. Gioia 49, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 175159, foglio 194 particella 18 sub 14, di proprietà della sig.ra Anna Maria Glavinaz in Vassoney, come da atto di compravendita in data 21 dicembre 1967, n. 30509/14565 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Re, notaio in Torino, registrato a Torino in data 9 gennaio 1968 al n. 1401, da destinare a pensionato per giovani lavoratori ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 342

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 44/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980, e 8, 13, 21, 23, 30/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 4 dicembre 1981;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera e la remunerazione del capitale investito, di cui al parere espresso dalla commissione centrale prezzi;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese;

Delibera:

1) Il costo della manodopera e l'aliquota afferente la remunerazione del capitale investito, da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, sono aggiornati a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo manodopera L. 10.500/ora;
b) remunerazione del capitale investito: 16 %.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 44/1981 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 44/1981, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

Allegato C1

Nuove registrazioni

	Numero di registrazione	Prezzo
Aflodac - Benvegna		
20 cpr 100 mg	24604	6.760
30 cpr 100 mg	24604	9.740
Alaton - Zambeletti		
5 f 100 mg 2 ml	24576	8.300
10 f 100 mg 2 ml	24576	16.200
3 f 250 mg 2 ml	24576/1	12.500
6 f 250 mg 2 ml	24576/1	24.500
3 f 500 mg 4 ml	24576/2	24.000
6 f 500 mg 4 ml	24576/2	46.800
Alfacortex - Alfa Farm.		
im iv 10 f 100 UCD	24654	7.710
im iv 6 f 200 UCD	24654/1	8.335
im iv 10 f 200 UCD	24654/1	13.100
im iv 3 f 500 UCD	24654/2	9.485
im iv 6 f 500 UCD	24654/2	18.030
im iv 10 f 500 UCD	24654/2	29.260
Alfadat - Alfa Farm.		
30 cps 10 mg	24617	6.800
Alfospas - Rorer		
10 cpr 100 mg	24605	5.060
30 cpr 100 mg	24605	13.530
im iv 6 f 50 mg 3 ml	24605/A	3.630
6 supp 200 mg	24605/B	6.205
Andriol - Ravasini		
30 cps 40 mg	24585	9.960
40 cps 40 mg	24585	12.870
60 cps 40 mg	24585	18.630
Asmaterolo - Lusofarmaco		
spray 30 g	24621	7.700
30 cpr 20 mg	24621/A	5.325
iv 6 f 1 ml	24621/B	2.400
Biocin - Ibirn		
12 cps 500 mg	24626	14.385
12 cpr 1 g	24626/A	26.850
Buflan - Pierrel		
30 conf 150 mg	24587	9.230
50 conf 150 mg	24587	14.535
iniett 10 f 50 mg	24587/A	3.855
Brunac - Bruschettini		
coll 1 f + 1 fl solv 5 ml	24593	1.405
Carbolithium IFI - IFI		
50 cps 150 mg	24597	3.450
100 cps 150 mg	24597	5.525
50 cps 300 mg	24597/1	4.610
100 cps 300 mg	24597/1	7.850
Chemifolin - Bracco		
im iv 6 f liof 3 mg + 6 f	24632	5.325
im iv 6 f liof 15 mg + 6 f	24632/1	13.860
Citizeta - CT		
ad scir 100 ml	24606	2.265
ad scir 200 ml	24606	3.450
bb scir 100 ml	24606/1	1.925
bb scir 200 ml	24606/1	2.765
30 cpr 75 mg	24606/A	5.060
Dimetox - Schiapparelli		
8 cps 500 mg	24646	7.450
16 cps 500 mg	24646	14.240
os grat fl 60 ml 125 mg/5 ml	24646/A	3.490
os grat fl 100 ml 125 mg/5 ml	24646/A	5.310
os grat fl 60 ml 250 mg/5 ml	24646/A1	5.895
os grat fl 100 ml 250 mg/5 ml	24646/A1	9.325
Edrul - Bayer		
20 cpr 20 mg	24634	4.185
20 cpr 30 mg	24634/1	5.875

	Numero di registrazione	Prezzo
Fluibron - Chiesi		
20 cpr 30 mg	24596	5.725
30 cpr 30 mg	24596	8.165
scir 0,3% 200 ml	24596/A	6.485
inal fl 40 ml	24596/B	3.495
im iv 6 f 2 ml 15 mg	24596/C	2.625
Gram-Micina - Panther Osfa		
12 cps 500 mg	24642	13.800
im 1 fl 1 g + 1 f solv	24642/A	4.015
Guaiaspir - Lampugnani		
20 cps 500 mg	24648	2.990
ad 10 supp	24648/A	3.610
bb 10 supp	24648/A1	2.265
ad os sosp 5% 200 ml	24648/B	3.390
bb os sosp 3,3% 200 ml	24648/B1	2.860
Irrodan - Biomedica Foscama		
30 conf 150 mg	24641	8.975
45 conf 150 mg	24641	12.830
10 f 5 ml	24641/A	3.630
Kedacillina - Bracco		
1 fl 0,5 g + 1 f 2 ml	24609	2.435
1 fl 1 g + 1 f 3 ml	24609/1	3.635
1 fl 2 g + 1 f 4 ml	24609/2	5.845
1 fl 4 g + 1 f 10 ml	24609/3	10.195
Kefroxil - Firma		
12 cps 250 mg	24544	5.550
8 cps 500 mg	24544/1	6.915
pv sosp est 60 ml 125 mg/5 ml	24544/A	3.195
pv sosp est 100 ml 125 mg/5 ml	24544/A	4.855
pv sosp est 60 ml 250 mg/5 ml	24544/A1	5.430
pv sosp est 100 ml 250 mg/5 ml	24544/A1	8.575
Lurselle - Lepetit		
30 cpr 250 mg	24560	5.395
60 cpr 250 mg	24560	9.650
30 cpr 500 mg	24560/1	9.385
Maiorad - Rotta Research		
10 cpr 100 mg	24575	5.060
30 cpr 100 mg	24575	13.530
iniett 6 f 3 ml	24575/A	3.630
6 supp 200 mg	24575/B	6.205
Micofugal - Ion		
crema derm 1% 30 g	24650	4.900
latte derm 1% 30 ml	24650/A	4.900
loz derm 1% 30 g	24650/B	4.680
pv asp 1% 30 g	24650/C	4.550
3 ovuli vag 150 mg	24650/D	6.360
crema vag 3% 30 g	24650/E	12.425
Miconal Ecobi - Ecobi		
crema derm 2% 30 g	24625	5.580
crema vag 2% 30 g	24625/A	5.580
pv derm 2% 20 g	24625/B	3.620
15 ovuli vag 50 mg	24625/C	7.550
Minolip - Chiesi		
30 conf 150 mg	24565	6.235
50 conf 150 mg	24565	9.575
Nifen - Sit		
30 cps 10 mg	24638	6.000
50 cps 10 mg	24638	10.000
Pipurin - Brocchieri		
20 cps 200 mg	24590	6.985
20 cps 400 mg	24590/1	12.655
Rationale - Manetti & Roberts		
30 cps 500 mg	24584	10.790
40 cps 500 mg	24584	14.045
50 cps 500 mg	24584	17.270
Torfan - Abbott		
8 cpr gradumet	24618	1.390
20 cpr gradumet	24618	2.495

	Numero di registrazione	Prezzo
Uricozyme - Midy	—	—
3 f liof 1000 U + 3 f	24622	16.560
Urosten - Bonomelli Hommel		
20 cps 200 mg	24579	7.735
20 cps 400 mg	24579/1	14.000
Uroval - Firma		
20 cps 200 mg	24600	7.290
20 cps 400 mg	24600/1	13.340
Vepesid - Bristol Sud		
iniett 1 f 100 mg 5 ml	24639	15.295
iniett 3 f 100 mg 5 ml	24639	43.655
Viobeta - IDI		
pom 30 g	24572	2.050
Vraap - Squibb		
30 cps 30 mg	24598	15.145
40 cps 30 mg	24598	19.820
50 cps 30 mg	24598	24.495
Vumon - Bristol Sud		
iniett 1 f 50 mg 5 ml	24601	7.360
iniett 3 f 50 mg 5 ml	24601	19.850
iniett 10 f 50 mg 5 ml	24601	63.275

MODIFICHE SPECIALITA' GIA' REGISTRATE

Categorie

	Numero di registrazione	Prezzo
Alfamox - Alfa Farm.		
8 cpr 1 g	23098/D	6.380
12 cpr 1 g	23098/D	9.200
Bactrim - Roche		
iv 1 f 5 ml	21978/C	1.095
Beben clorossina - Parke Davis		
0,1% loz 20 ml	22919/B	4.150
0,1% loz 30 ml	22919/B	5.810
Doxium - Delalande		
8 cps 500 mg	22739/B	2.620
16 cps 500 mg	22739/B	4.615
24 cps 500 mg	22739/B	6.490
32 cps 500 mg	22739/B	8.340
Ferremon - Medici		
os 10 fl 10 ml	17780/B	10.120
Fluoro uracile - Roche		
20 cps 250 mg	20352/B	23.080
30 cps 250 mg	20352/B	34.035
Maxicortex - Manetti & Roberts		
im iv 4 f liof 500 UCD + 4 f	23510/A	10.900
Midicacin - Midy		
bb os pv bust 100 mg	24290/B	3.000
Mopen - Firma		
8 cpr 1 g	23760/C	5.045
12 cpr 1 g	23760/C	7.230
Mucolitico Maggioni - Maggioni		
scir 160 g	23477/A	5.555
Neofocin - Medici		
8 cpr 1 g	24123/D	15.590
12 cpr 1 g	24123/D	22.920
Ossian - Bioindustria		
20 cps 500 mg	23080/B	7.425
Polivasal - Coli		
30 cpr 200 mg	24340/A	11.285
50 cpr 200 mg	24340/A	18.065
Priomicina - San Carlo		
8 cpr 1 g	24067/C	15.590
12 cpr 1 g	24067/C	22.920
Reprol - Selvi		
iv 6 f 1 ml	24405/A	2.330
iv 10 f 1 ml	24405/A	2.890
Ventolin - Glaxo		
scir 200 ml	22984/D	1.995
Xenar - Alfa Farm.		
30 cps 375 mg	23383/B	13.775

Serie

	Numero di registrazione	Prezzo
Beben - Parke Davis		
0,1% ung 20 g	22292/1	4.280
0,1% ung 30 g	22292/1	5.990
0,1% crema 20 g	22292/A1	4.280
0,1% crema 30 g	22292/A1	5.990
0,1% loz 20 ml	22292/B1	4.150
0,1% loz 30 ml	22292/B1	5.800
0,1% gel 20 g	22292/C1	4.280
0,1% gel 30 g	22292/C1	5.990
Beben clorossina - Parke Davis		
0,1% crema 20 g	22919/1	4.285
0,1% crema 30 g	22919/1	5.995
0,1% ung 20 g	22919/A1	4.285
0,1% ung 30 g	22919/A1	5.995
Cidifos - Neopharmed		
1 fl 1000 mg 4 ml	23656/2	14.060
Cidilin - Bioresearch		
im 1 fl 1000 mg	23799/3	13.455
Citireuma - CT		
20 cpr 200 mg	23904/1	10.590
30 cpr 200 mg	23904/1	15.400
Co-Lipase - ABC		
10 f liof 5000 u + 10 f	14519/1	10.655
Delipid - Coop. Farmac.		
48 cpr 600 mg	24074/1	8.515
Eulip - Biochemia Robin		
48 cpr 800 mg	23643/1	11.700
Euvasal - Selvi		
20 cps 200 mg	24266/1	8.210
30 cps 200 mg	24266/1	11.895
Midicacin - Midy		
os pv 12 bust 200 mg	24290/B1	4.885
Naprosyn - Recordati		
30 cpr 500 mg	23177/2	18.715
Nootropil - UCB Smit		
os gtt 30 ml 33,33%	22921/D1	2.850
Norvedan - LPB		
mite bb 10 supp	22843/A1	1.820
Presinol - Bayropharm		
50 cpr 125 mg	20837/2	3.690
Solu-Medrol - Upjohn		
1 fl 2 g + 1 fl 32 ml	23202/4	48.635
Uridasi - Coli		
6 f 100 mg + 6 f	22017/1	4.745
10 f 100 mg + 10 f	22017/1	6.815
Xenar - Alfa Farm.		
30 cpr 500 mg	23383/1	17.520

Nuove confezioni

	Numero di registrazione	Prezzo
Aspegic - ISF		
« 500 » 10 fl pv + 10 f solv	22619	5.250
« 1000 » 10 fl pv + 10 f solv	22619/1	7.390
Benexol B12 - Roche		
30 cpr	20213/A	3.090
Cefos - CT		
8 cps 500 mg	24481	6.915

	Numero di registrazione	Prezzo
Cefrum - San Carlo		
grat 60 g	23655/A	5.890
Cidifos - Neopharmed		
5 fl 500 mg 4 ml	23656	34.405
Eburnal - Chiesi		
50 cps 20 mg	23450	22.430
Fisiozima - Neopharmed		
30 cpr 500 mg	21772/1	19.900
Glutacortin - IBP-Pavia		
im 10 f liof + 10 f	20822	12.680
Ifenec - Italfarmaco		
6 ovuli vag 150 mg	24066/D1	11.875
Locoidon - Brocades		
loz 30 ml	23325/B	2.275
Locton - Lepetit		
30 cps 100 mg	24075	6.880
50 cps 100 mg	24075	10.820
30 cps 200 mg	24075/1	12.415
50 cps 200 mg	24075/1	19.910
Megaton Cortex - Maggioni		
10 fl liof + 10 f	22770	7.905
Nifedin Gentili - Gentili		
50 cps 10 mg	24370	9.720
Panbetal - Sirt BBP		
os 15 fl 10 ml	1520/B	3.115
Potassion - Miba		
grat eff 40 bust	9209/B	3.360
Quietan - Torre		
20 cps	5819/B	1.505
30 cps	5819/B	1.950
Trivastan - Stroder		
iniett 5 f 1 ml 3 mg	23241/B	1.465
Modifiche di confezione		
Biotassina - UCM Difme		
os 20 f 10 ml	8381/F	4.320
Panbetal - Sirt BBP		
im 10 f 2 ml	1520	1.940
Trivastan - Stroder		
iniett 10 f 1 ml 3 mg	23241/B	2.015
Modifiche di composizione		
Co-Carnetina B12 - Sigma Tau		
os 10 fl 10 ml	21852	10.815
Co-Lipase - ABC		
10 f liof 2500 U + 10 f	14519	7.180
Panbetal - Sirt BBP		
20 cpr	1520/A	1.045
Quietan - Torre		
50 cps	5819/B	2.695
Randum - Scharper		
30 cpr	22835	1.400
os gtt 25 ml	22835/A	900
Modifica composizione, confezione e forma farmaceutica		
Quietan - Torre		
grat est gtt 20 ml	5819	2.455
Modifica composizione, confezione e confezionamento		
Panbetal - Sirt BBP		
os 10 fl 10 ml	1520/B	2.540

(2261)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli di Parma » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli di Parma » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Dvisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli di Parma »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli di Parma » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Colli di Parma » senza altra qualificazione è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nella percentuale appresso indicata:

Barbera: dal 60 al 75%;

Bonarda Piemontese e Croatina da soli o congiuntamente: dal 25 al 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni neri « raccomandati » o « autorizzati » presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione « Colli di Parma » seguita dalle specificazioni Malvasia e Sauvignon è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nelle percentuali appresso indicate:

Malvasia: Malvasia di Candia aromatica, fino ad un massimo del 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalla varietà di vitigno Moscato bianco presente nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Sauvignon: Sauvignon 100%.

In etichetta le specificazioni di vitigno devono essere indicate in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle utilizzate per indicare la denominazione di origine controllata « Colli di Parma ».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini « Colli di Parma » comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano de' Melegari.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal ponte sul torrente Enza, che identifica il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, in prossimità del centro abitato S. Polo d'Enza in Caviano sulla strada per

Traversetolo, il limite segue tale strada in direzione ovest fino a raggiungere Traversetolo; da questo centro abitato segue la strada verso nord-ovest costeggiando C. Zubani, Garavelli, attraversa Bannone per raggiungere Riviera, a quota 173, e segue la strada che dal centro abitato esce in direzione ovest verso C. Ronchei; percorre tale strada in questa direzione fino ad incrociare, in prossimità della quota 221 (in finale) il confine comunale di Traversetolo che segue in direzione nord-ovest fino ad incontrare, superati i due fossi, la strada che dalla quota 221 circa conduce verso ovest alle C.se Fusari, passando in prossimità delle quote 223, 224 e 196.

Da C.se Fusari segue la strada in direzione sud-ovest, raggiunge quella per S. Maria del Piano, la attraversa ed in uscita raggiunge a quota 207 la strada per Lesignano de' Bagni, la percorre in direzione sud-est fino a raggiungere quest'ultimo centro abitato, superatolo prende in direzione ovest la strada che passa per la quota 218, dove attraversa Fosso Olivetti e proseguendo in prossimità della quota 219 raggiunge Can.le Maggiore. Segue questi fino alla confluenza con il torrente Parma, lo risale e, giunto al ponte di Langhirano prende ad ovest, costeggia a nord-est l'abitato del comune per seguire in direzione nord la strada che attraversata Torre Chiara raggiunge Pilastro (q. 176). Da Pilastro segue in direzione nord-ovest la strada per Felino, lo costeggia a sud e in prossimità della quota 188 prosegue per la strada che in direzione sud-ovest attraverso le quote, 202, 214, 217 raggiunge C. Fontana (q. 220) da dove in direzione nord-ovest attraversa l'abitato di S. Michele de Gatti e raggiunge in prossimità del km 10,100 quella che conduce a Marzolara, segue tale strada in direzione sud-ovest sino a Ceretolo (q. 282) da dove attraversa in direzione nord-ovest il torrente Baganza raggiungendo q. 264 sulla strada per S. Vitale Baganza, la segue verso nord-est, supera tale centro abitato e proseguendo tocca C. dei Pittori e le quote 209, 202, 192, 186, Riva Alta, q. 170 di Sala Baganza; costeggia questo centro abitato ad ovest, ed in uscita dal medesimo in direzione nord segue la strada per La Torre, attraversa Basso ed a q. 124, piegando verso nord ovest raggiunge Collecchio Da Collecchio segue in direzione sud-ovest la s.s. n. 62 fino a raggiungere Fornovo di Taro da dove, attraversati alla confluenza il fiume Taro e il torrente Ceno, raggiunge Ramiola.

Da Ramiola segue in direzione nord-est la strada che costeggia il fiume Taro, attraversa Medesano e alla Cornaccina (q. 139) in prossimità del km 8,400 segue la strada che in direzione ovest attraversa il torrente Recchio e raggiunge quella che costeggia ad ovest questo corso d'acqua, la percorre in direzione nord, passando per le quote 126, 129, 125, 107 e 101, fino a Gatto Gambarone (q. 95) da dove segue la strada verso ovest lambendo l'oratorio delle Cascine e per le q. 99, 103, 110, 112, 113 e 103 raggiunge, in prossimità di La Marchesa (q. 121); la strada che in direzione nord-est giunge a Salda Grande e a q. 88 dopo aver toccato q. 108 e 105; da q. 88 prosegue per la strada che in direzione nord-ovest porta ad Asilo S. Antonio, lo costeggia e per le Ghiarine raggiunge S. Margherita. Segue quindi la strada a nord di S. Margherita e in direzione ovest raggiunge a q. 79 il torrente Rovacchia, lo supera e dopo circa m 600 (q. 79) piega in direzione ovest e prosegue per la strada che toccando le q. 82, 91 e 87 attraversa Lodesana e superata la ferrovia (q. 102) raggiunge a q. 94 la s.s. n. 9-*bis*, prosegue lungo questa in direzione sud-ovest ed in prossimità del km 4,500 segue la strada verso ovest toccando Predella. S. Nicomede, C. Vernazza e Le Piane da dove tagliando verso nord raggiunge q. 148 sulla strada che, proseguendo verso nord, incrocia il torrente Stirone.

Segue in direzione sud-ovest il torrente Stirone che identifica il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma fino ad incontrare il confine sud di Salsomaggiore Terme, prosegue lungo questi verso sud-est, ed all'incrocio con quello di Medesano segue verso sud il confine di tale comune, quindi per breve tratto in direzione ovest (q. 472) segue quello di Pellegrino Parmense in direzione ovest fino ad incrociare la strada all'altezza del p.zo Colombara (km 6,300) prosegue lungo questa in direzione sud attraversa Scarampi e raggiunge il centro abitato di Varano de' Melegari prende poi la strada verso ovest per Serravalle ed al km 12 circa, prosegue lungo quella che in direzione sud attraversa al torrente Ceno (q. 214) e quindi prosegue sulla medesima in direzione est, ed in prossimità di Azzano, incrocia il confine comunale di Varano de' Melegari, lungo questi prosegue verso nord e poi est e sud-est, fino a raggiungere la q. 362 all'altezza di Cozzano, e da q. 362 segue la strada che attraversato Cozzano alla q. 306, prosegue sempre in direzione est, attraversa la strada per Oriano e raggiunge, passando in prossimità di C. Pietra di Taro il fiume Taro, risale questi in direzione sud-ovest lungo il confine di Rubbiano fino a giungere in prossimità di Bocchetto, laddove piega verso sud-est e poi nord-est luogo lo stesso confine di Rubbiano raggiungendo la strada per Calestano in prossimità del torrente Sporzana. Prosegue in direzione sud lungo tale strada, costeggia ad ovest Lesignano de' Palmia, giunge a Calestano. Da Calestano segue in direzione nord, prima strada per Marzovara che costeggia il torrente Baganza per breve tratto, e quindi, in direzione sud-est segue quella che, costeggiando il R. Moneglia attraversa Iano e Fragnolo e prosegue in direzione sud-est toccando le q. 760 e 818, fino ad incrociare, in prossimità della q. 847, il confine comunale di Langhirano che segue in direzione sud-est fino all'incrocio con il torrente Parma, prosegue lungo questi verso nord-est ed alla confluenza con R. Pacchiano segue nella stessa direzione il confine comunale di Lesignano de' Bagni, fino ad incrociare in prossimità di M. Rosso il confine di Traversetolo che segue poi in direzione sud-est sino al torrente Enza, dove, seguendo il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, risale tale corso d'acqua e raggiunge in prossimità di S. Polo d'Enza il punto dal quale è iniziata la delimitazione

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli di Parma» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle e di quelli posti ad un'altitudine superiore ai m 400 s.l.m.

I sesti d'impianto, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque tali da non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini come forma di allevamento si deve impiegare il Guyot o forme di allevamento similari per carica di gemme per ceppo.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione di uva ammessa per i vini «Colli di Parma» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, a q.li 100 per il tipo rosso, a q.li 110 per il Malvasia e a q.li 75 per il Sauvignon.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, perché quella globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non dovrà superare il 70 % per il tipo rosso ed il 65 % per i vini Malvasia e Sauvignon.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Parma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli di Parma» una gradazione alcolica complessiva minima naturale: di 10,5 per il rosso, di 10 per il Malvasia e di 11 per il Sauvignon.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Colli di Parma», all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Colli di Parma:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso con profumo caratteristico;

sapore: secco, sapido, armonico, leggermente frizzante;

gradazione alcolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 6,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Parma Malvasia (secco o asciutto):
giallo paglierino più o meno carico;
profumo gradevole, aromatico, caratteristico;
asciutto, armonico, caratteristico, tranquillo o

ione alcolica minima complessiva: 10,5;
totale minima: 6 per mille;
o secco netto minimo: 16 per mille.

Parma Malvasia (amabile):
giallo paglierino più e meno carico;
profumo gradevole, molto aromatico, caratteristico;
fruttato, più o meno dolce, armonico, caratteri-almente frizzante;
ione alcolica minima complessiva: 10,5;
totale minima: 6 per mille;
o secco netto minimo: 16 per mille.

Parma Sauvignon:
giallo paglierino;
delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;
asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fre-co, a volte frizzante;
ione alcolica minima complessiva: 11,5;
totale minima: da 6 per mille;
o secco netto minimo: 18 per mille.

icoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

« Colli di Parma » Malvasia è obbligatoria la locu-nabile » per il corrispondente tipo di prodotto.

Art. 8.

minazione di origine controllata « Colli di Parma » iò essere utilizzata per la designazione del tipo uando il prodotto, ottenuto per fermentazione in autoclave, risponde ai requisiti stabiliti dalle norme iateria.

zioni di spumantizzazione devono avvenire nell'ambito vinificazione di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

Art. 9.

iominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di alificazione diversa da quelle previste nel presente ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », », « superiore », « vecchio », « classico », « riserva »,

via consentito l'uso di indicazioni che facciano rife-iomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non nificato laudativo e non siano tali da trarre in quirente; nonché di indicazioni che facciano riferi-nuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi lelimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effetti-ovengano le uve da cui il vino così qualificato è ito

[M]INISTERO DELL'INDUSTRIA [CO]MMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

, sia nel sommario che in capo al testo, dell'avviso l'autorizzazione al consorzio agrario provinciale ad i magazzino generale, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-* del 13 aprile 1982, è rettificato in modo che dove Autorizzazione al consorzio provinciale di *Pavia...* », si: « Autorizzazione al consorzio provinciale di *Pia-*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta di Bari, è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta di Bari, è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzano (Ravenna), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno di Milazzo (Messina), è prolungata al 22 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno di Milazzo (Messina), è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.GRA.ME. di Napoli, è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma,

lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «R.C.D.» S.r.l., in Monsano (Ancona), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda (Trento), ora S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda, è prolungata al 13 luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda (Trento), ora S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda, è prolungata al 13 ottobre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda (Trento), ora S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda, è prolungata al 13 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda (Trento), ora S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda, è prolungata al 13 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda (Trento), ora S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda, è prolungata al 13 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda (Trento), ora S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda, è prolungata al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Textilsusa di Collegno (Torino), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Villa, con sede in Monza e sede amministrativa e stabilimento in Milano, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Villa, con sede in Monza e sede amministrativa e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionali, con sede in Bologna e stabilimento in Ravenna, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionali, con sede in Bologna e stabilimento in Ravenna, è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Nola-Marigliano per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 disinquinamento del porto di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano, è prolungato di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio di Solbiate, in Solbiate Olona (Varese), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Center Craft di Fiumicino (Roma), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio G. Oliva & C., con sede in Genova, stabilimenti di Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura San Valeriano, in Virle Piemonte (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varta, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mennuni di Frascati, è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dulciora, con sede e stabilimento in Milano e unità in Torino, è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Milano e Cinisello Balsamo.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal di Catania, stabilimento Dagnino (Palermo), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal di Catania, stabilimento Dagnino (Palermo), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cagnoni e C. S.p.a., in Osimo (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimenti di Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ditta Tubi Italia, con sede in Firenze e stabilimento a Brescia, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel, Industria associate cavi elettrici, in liquidazione, con sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Lambiate e Gorgonzola (Milano), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel, Industria associate cavi elettrici, in liquidazione, con sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Lambiate e Gorgonzola (Milano), è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 gasto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artuso Luigi, con sede e stabilimento a Marostica (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri navali Solimano, in Savona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2239)

MINISTERO DELL'INTERNO

21° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82 e n. 108/82 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 3130 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 14 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 1917
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139
Lunghezza dell'arma: MM. 275
Funzionamento: A ROTAZIONE (DOPPIA AZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: USA
Stato o Stati da cui è importata: USA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA THE FOUR COMPANY
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Note. — La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nell'esprimere parere favorevole all'iscrizione dell'arma in catalogo ha precisato che deve impiegare esclusivamente cartucce in cal. 45 ACP con proiettile in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. 3131 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3098/10.C.N./C-80 *in data* 14 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CARCANO » MOD. 91
Calibro: 6,5 × 52
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 780
Lunghezza dell'arma: MM. 1290
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA THE FOUR COMPANY
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Note. — La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nell'esprimere parere favorevole all'iscrizione dell'arma in catalogo ha precisato che non deve impiegare la cartuccia a pallottola ordinaria Mod. 91/95, cal. 6,5 e la cartuccia a mitraglia Mod. 91/95, cal. 6,5.

N. 3132 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3098/10.C.N./C-80 *in data* 14 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CARCANO » MOD. 91/41
Calibro: 6,5 × 52
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA THE FOUR COMPANY
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Note. — La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nell'esprimere parere favorevole all'iscrizione dell'arma in catalogo ha precisato che non deve impiegare la cartuccia a pallottola ordinaria Mod. 91/95, cal. 6,5 e la cartuccia a mitraglia Mod. 91/95, cal. 6,5.

N. 3133 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3098/10.C.N./C-80 *in data* 14 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: MOD. 1916
Calibro: 8 LEBEL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 800
Lunghezza dell'arma: MM. 1305
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA THE FOUR COMPANY
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3134 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3098/10.C.N./C-80 *in data* 14 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « MAUSER VERGUEIRO » MOD. 1904
Calibro: 6,5 × 58
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 735
Lunghezza dell'arma: MM. 1220
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA THE FOUR COMPANY
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3135 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C-80 *in data* 14 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PERUGINI & VISINI » MOD. S.E.
Calibro: 375 H & H
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3136 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C-80 *in data* 14 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PERUGINI & VISINI » MOD. S.E.
Calibro: 458 WIN. MAG.
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3137 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2656/10.C.N./C-79 *in data* 14 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « WINCHESTER » MOD. 30-06 SPRINGFIELD ESPRESS
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 595
Lunghezza dell'arma: MM. 1005
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMISANO BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA WINCHESTER S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3138 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4646/10.C.N./C-82 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA DA TIRO
Denominazione: « CIVOLANI » MOD. 1981
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CIVOLANI BRUNO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3139 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2651/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO DA TIRO
Denominazione: « AIR MATCH » MOD. C.U. 500
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 280
Lunghezza dell'arma: MM. 425
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CAGNONI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA AIR MATCH S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3140 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. AA 600
Calibro: MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3141 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. AA 600
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3142 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. AA 600
Calibro: MM. 7,5 × 55 (SVIZZERO)
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3143 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. AA 600
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3144 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. AA 600
Calibro: 208 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3145 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. AA 1200
Calibro: MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3146 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. AA 1200
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3147 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. AA 1200
Calibro: MM. 7,5 × 55 (SVIZZERO)
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3148 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. AA 1200
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3149 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. AA 1200
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3150 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AA 600 R
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3151 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: MM. 5,6 × 57
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3152 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3153 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3154 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3155 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: MM. 7 × 57
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3156 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3157 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3158 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3159 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3160 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3161 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: 358 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3162 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: 375 H. & H. MAGNUM
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3163 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.C.N./C-79 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA RIGATA (CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER LOANO SAVONA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 3164 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4561/10.C.N./C-81 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ERNEST DUMOULIN DELEY » MOD. INTERNATIONAL
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE RIGATE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: PEREGO PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA BENVENUTI CORRADO
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 3165 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4561/10.C.N./C-81 *in data* 26 *aprile* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « AUGUSTE FRANCOTTE & C. » MOD. RUGER
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE RIGATE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: PEREGO PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA BENVENUTI CORRADO
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Parte seconda (6° aggiornamento)

A seguito del quinto aggiornamento dell'appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, parte seconda, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982, si indicano di seguito tre modelli di armi che, a parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, rientrano nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110:

carabina semiautomatica « WALTHER » Mod. KAR 43, calibro 8 × 57 (7,92 × 57) - canna mm 480;
fucile semiautomatico « SIG » Mod. SG 510/7 T, calibro 308 Winchester (7,62 × 51) - 7,62 NATO - (canna mm 584);
fucile semiautomatico « FN » Mod. 49, calibro 7 × 57 (canna mm 589).

(2242)

Note e correzioni al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, devono essere inserite le sottocitate note e correzioni:

nel n. 4 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica « Beretta » Mod. 81 cal. mm 7,65 Browning (canna mm 97) è inserita la seguente nota:

« Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica « Beretta » Mod. 81-BB cal. 7,65 Browning (canna mm 97). Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1982 »;

nel n. 1877 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica « Beretta » Mod. 82 B cal. mm 7,65 Browning (canna mm 97) è inserita la seguente nota:

« Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica « Beretta » Mod. 82-BB cal. mm 7,65 Browning (canna mm 97). Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1982 »;

nel n. 168 del Catologo riguardante la pistola semiautomatica « Benelli » Mod. B 77, cal. 7,65 Browning (canna mm 108), è inserita la seguente nota:

« Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica « Benelli » Mod. MP 3, cal. 7,65 Browning (canna mm 108). Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1982 »;

nel n. 169 del Catologo riguardante la pistola semiautomatica «Benelli» Mod. B 80, cal. mm 7,65 Parabellum (canna mm 108) è inserita la seguente nota:

«Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «Benelli» Mod. MP 3, cal. mm 7,65 Parabellum (canna mm 108). Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1982»;

nel n. 2192 del Catologo riguardante la pistola semiautomatica «Benelli» Mod. B 82 cal. mm 9 ultra (canna mm 108) è inserita la seguente nota:

«Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «Benelli» Mod. MP 3, cal. mm 9 ultra (canna mm 108). Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1982»;

nel n. 2676 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica «Benelli» Mod. B 80 S cal. mm 7,65 Parabellum (canna mm 140) è inserita la seguente nota:

«Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «Benelli» Mod. MP 3 S, cal. mm 7,65 Parabellum (canna mm 140). Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1982»;

nel n. 2865 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica «Colt» Mod. 1911, cal. mm 7,65 Parabellum (canna mm 127), è inserita la seguente nota:

«L'arma di cui sopra è stata prodotta negli Stati Uniti d'America dalle ditte: Colt's Patent Firearms Manufacturing Company Hartford Connecticut; Ithaca Gun Company, Ithaca, New York; Remington Rand Incorporated, Syracuse, New York; Remington Arms-Union Metallic Cartridge Company, Bridgeport, Connecticut; Springfield Armory, Springfield, Massachussets; Union Switch & Signal Company, Swissvale, Pennsylvania.

In Canada dalla ditta North American Arms Company, Ltd, Quebec»;

nel n. 424 del Catalogo riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Remington» Mod. 700 BDL, cal. 270 Winchester (canna mm 555), è inserita la seguente nota:

«Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Remington» **Mod. 700 BDL** Mancino, cal. 270 Winchester (canna **mm 555). Conformemente al** parere espresso dalla **commissione** consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 febbraio 1979»;

nel **n.** 422 del Catalogo riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Remington» Mod. 700 BDL, cal. mm 6 Remington (canna mm 555), è inserita la seguente nota:

«Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Remington» Mod. 700 ADL, cal. mm 6 Remington (canna mm 555). Conformemente al parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 febbraio 1979»;

nel n. 417 del Catalogo riguardante le carabine a ripetizione semplice (ordinaria) «Remington» Mod. 700 ADL e Mod. 700 BDL Mancino, cal. mm 7 Remington Magnum (canna mm 610), è inserita la seguente nota:

«Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Remington» Mod. 700 BDL, cal. mm 7 Remington Magnum (canna mm 610). Conformemente al parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 23 febbraio 1979»;

nel 13° aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981, al n. 2323 e 2328 alla voce:

Denominazione: «Carl *Gustav*»; leggasi «Carl *Gustaf*».

(2243)

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 26 aprile 1982, n. 10.C.N./50.509-C-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del fucile bivalente (semiautomatico ed a ripetizione ordinaria a pompa) «Luigi Franchi S.p.a.» Modello S.P.A.S. 12, calibro 12 (canna mm 460), perché «arma tipo guerra» ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(2244)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 aprile 1982, n. **25.**

Istruzioni di servizio - Dichiarazione dei redditi per l'anno 1981 - Istruzioni preliminari - Ricezione delle dichiarazioni.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri
Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Ai centri di servizio di Roma e Milano
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

e per conoscenza:

Al comando generale della Guardia di finanza
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
All'Associazione nazionale comuni di Italia

PREMESSA

Con decreti del Ministero delle finanze 30 marzo 1981 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1981), sono stati attivati dal 1° aprile 1981, i centri di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Lazio, con sede in Roma, via Fortunato De Pero, località «La Rustica», e per la provincia di Milano, con sede in Milano, via Medici del Vascello 14, località «Rogoredo».

Dalla predetta data, pertanto, i centri di servizio di Roma e di Milano provvedono alla ricezione delle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti di imposta, nonché dei certificati sostitutivi delle dichiarazioni presentati ai sensi dell'art. 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 600.

In relazione alla circoscrizione territoriale dei centri in questione, si osserva che le dichiarazioni predette sono di competenza del centro di servizio di Roma, se presentate da soggetti d'imposta che hanno il domicilio fiscale in uno dei comuni della regione Lazio, e del centro di servizio di Milano, se presentate da soggetti d'imposta che hanno il domicilio fiscale in uno dei comuni della provincia di Milano.

Si ritiene opportuno rammentare che per le persone fisiche il comune del domicilio fiscale è normalmente quello della residenza anagrafica. Per i contribuenti con domicilio fiscale in altri comuni, resta ancora ferma la competenza degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto si trovano i comuni stessi, in quanto l'attivazione degli altri centri di servizio, nel restante territorio nazionale, avverrà gradualmente nei prossimi anni.

Circa le modalità di presentazione delle dichiarazioni si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, le dichiarazioni stesse devono essere presentate all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Le dichiarazioni possono essere inoltre spedite per raccomandata direttamente all'ufficio delle imposte.

Le sopra richiamate modalità sono operative, a seguito del disposto dell'art. 5, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, anche per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale in uno dei comuni della regione Lazio o della provincia di Milano; le dichiarazioni inviate tramite posta dovranno essere indirizzate al centro di servizio di Roma e di Milano competente per territorio.

Per agevolare tali adempimenti, sono state predisposte apposite buste per i centri di servizio che contengono prestampato l'intero indirizzo, da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni sia tramite gli sportelli dei comuni sia tramite il servizio postale.

Per quest'anno, inoltre, è stato prestampato un triangolo posto in alto a sinistra, sia sulle buste che sui modelli di dichiarazioni, con le relative avvertenze, al fine di guidare i contribuenti alla corretta introduzione delle dichiarazioni dei redditi nella busta e facilitare le operazioni di protocollazione previste presso i centri di servizio. Per agevolare gli adempimenti connessi alla competenza della presentazione della dichiarazione, sia presso i centri di servizio che presso gli uffici delle imposte dirette, sulle buste in distribuzione da parte dell'Amministrazione finanziaria è stato riservato apposito spazio per indicare il domicilio fiscale del mittente, anziché il suo indirizzo.

Circa i termini di presentazione dei modelli 770, si fa presente che, come previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 aggiunto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 981, i sostituti d'imposta (anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) devono presentare la dichiarazione dei redditi tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno.

La citata normativa prevede inoltre la concessione da parte del Ministero delle finanze di una proroga non superiore a trenta giorni agli enti pubblici e privati di cui all'art. 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che ne facciano richiesta motivata entro il 31 gennaio dell'anno di presentazione.

I predetti enti, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la presentazione delle dichiarazioni oltre il termine normale, dovranno allegare al mod. 770 l'originale o una copia del decreto d'autorizzazione, indicando al di sopra del frontespizio del mod. 770 l'avvenuta concessione della proroga.

Il Centro informativo delle imposte dirette comunicherà ai singoli uffici e ai centri di servizio la denominazione degli enti che beneficiano della proroga.

Nel richiamare quanto già illustrato nella circolare n. 5/1192 del 16 marzo 1981 in tema di attività divulgativa e di assistenza da svolgere a favore dei contribuenti, si specificano di seguito le operazioni e gli adempimenti connessi alla predisposizione della ricezione delle dichiarazioni da parte dei centri di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette di Roma e di Milano e degli uffici distrettuali.

Capitolo I

Periodi di presentazione delle dichiarazioni

I periodi di presentazione delle dichiarazioni nel corrente anno sono i seguenti:

dal 1° *al* 30 *aprile* 1982 - ricezione modelli 770 delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si rammenta che per la presentazione dei mod. 770 degli enti ai quali è stata concessa la proroga, *il termine ultimo è del* 30 *maggio.*

dal 1° *al* 31 *maggio* 1982 - ricezione dei mod. 740, 750 e 101.

Per i modelli 760 e 770-*bis* il periodo di presentazione è subordinato alla data di chiusura e di approvazione del bilancio.

E' tuttavia da tener presente che anche per tali modelli il maggior afflusso agli sportelli si presenta nel mese di maggio.

E' appena il caso di rammentare che i comuni sono comunque tenuti a ricevere le dichiarazioni presentate anche oltre i periodi di tempo sopra richiamati.

Per quanto riguarda i modelli di dichiarazione si richiamano i decreti ministeriali 31 dicembre 1981 e 15 febbraio 1982, pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alle *Gazzette Ufficiali* n. 22 del 23 gennaio 1982 e n. 56 del 23 febbraio 1982, e avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982, con i quali sono stati approvati i modelli stessi, e le istruzioni contenute nella nota 6/3163 del 6 aprile 1982 per la distribuzione dei modelli e delle buste (allegato 1).

E' da segnalare che, come per lo scorso anno, sono state predisposte specifiche buste differenziate per ciascun modello di dichiarazione, distribuite insieme ai modelli cui si riferiscono.

Ogni tipo di busta mantiene il riferimento al rispettivo modello tramite la colorazione esterna e l'evidenziazione del numero di modello. Inoltre, essendo prestampato sulle buste l'indirizzo dell'ufficio finanziario competente alla ricezione, sono stati predisposti tre tipi di buste:

buste con l'indirizzo: « Al Centro di servizio delle imposte dirette di Roma » in distribuzione nel Lazio;

buste con l'indirizzo: « Al Centro di servizio delle imposte dirette di Milano » in distribuzione nella provincia di Milano;

buste con l'indirizzo: « All'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di . . . . » (da completare con l'indicazione della sede dell'ufficio da parte del contribuente) in distribuzione in tutte le altre zone d'Italia. Tale tipo di busta non è stato predisposto per i modelli 101 da inviare ad uffici diversi dai centri di servizio.

Le buste sopraelencate devono essere utilizzate non solo per l'invio delle dichiarazioni tramite servizio postale ma anche nel caso di presentazione presso gli sportelli delle sedi comunali. In quest'ultima ipotesi la busta va consegnata aperta al fine di consentire la

verifica e la protocollazione degli atti in essa contenuti. In ordine a tale punto si rinvia alle ulteriori precisazioni contenute nel capitolo seguente.

Anche per i modelli 101 da presentare ai centri di servizio di Roma e Milano occorre utilizzare le apposite buste sia per l'invio per posta che per la presentazione tramite consegna allo sportello comunale.

Le buste per i modeli 101 (non essendo disponibili insieme al modello) sono in distribuzione gratuita direttamente presso gli sportelli degli uffici postali e comunali situati nella regione Lazio e nella provincia di Milano.

Per le buste relative agli altri modelli si rinvia a quanto illustrato nella citata nota 6/3163, allegata alla presente.

Si raccomanda di dare divulgazione a quanto stabilito dall'art. 1 della legge 30 marzo 1981, n. 119 secondo cui: « In deroga all'art. 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i pensionati che percepiscano soltanto redditi da pensione erogati dall'INPS, o da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell'art. 3 dello stesso decreto » (mod. 101 ovvero modello 201 rilasciato dall'INPS e da altro ente pubblico).

Capitolo II

1) PREDISPOSIZIONE E INVIO DEL BOLLETTARIO AI COMUNI

Per consentire una ordinata protocollazione devono essere utilizzati i seguenti bollettari:

Mod. 108-A: per mod. 740;
Mod. 108-B: per mod. 101;
Mod. 108-C: per mod. 750, 760, 770 e 770-*bis*, riservati ai centri di servizio di Roma e di Milano;
Mod. 8: per mod. 750;
Mod. 8: per mod. 760;
Mod. 8: per mod. 770 e 770-*bis*.

Per i vari adempimenti degli uffici in ordine alla numerazione dei bollettari, al loro modo di utilizzo e al loro invio ai comuni, si richiamano le istruzioni di servizio n. 5/CI/1320 del 5 aprile 1979 (allegato 2).

Si sottolinea che ogni bollettario mod. 8 (contenente come è noto 50 numeri) deve essere utilizzato per uno solo dei tipi di modello sopraindicati.

Tale separata protocollazione, resa agevole da buste che col colore evidenziano il tipo di dichiarazione, semplifica gli adempimenti dei comuni per la consegna dei pacchi agli uffici ed è indispensabile per consentire una più razionale acquisizione e lavorazione delle dichiarazioni presso gli uffici.

Per quanto riguarda la predisposizione ed invio dei bollettari ai comuni ricadenti nella circoscrizione dei due centri di servizio di Roma e di Milano, è stato studiato un sistema di distribuzione e controllo dei bollettari che può essere così riassunto:

a) L'Istituto Poligrafico dello Stato ha provveduto alla stampa dei bollettari mod. 108/A che verranno utilizzati per la ricezione dei mod. 740; dei bollettari mod. 108/B, che verranno utilizzati esclusivamente per i mod. 101 e *dei bollettari mod.* 108/C, *che verranno utilizzati per la ricezione dei modelli* 750, 760, 770 *e* 770-*bis*.

Tutti i tipi di bollettari sono stati numerati progressivamente ed ogni ricevuta porta prestampato anche il numero di bollettario.

b) I centri di servizio provvederanno, tramite il normale canale di trasporto (ditta Borghi) alla distribuzione di detti bollettari ai comuni ricadenti nella circoscrizione dei centri.

c) Il piano di distribuzione è stato effettuato in base alla quantità dei bollettari utilizzata l'anno scorso, ed i quantitativi sono elencati in una lettera di accompagno allegata al relativo pacco.

d) Eventuale altro fabbisogno sarà richiesto direttamente al centro di servizio competente da parte dei comuni.

In ordine al modello 770 è da porre in rilievo che non può essere demandato ai comuni facenti capo agli uffici di Torino, Genova, Napoli, Firenze e Bologna la separazione dei modelli di competenza dei primi e dei secondi uffici, non essendo di facile individuazione per gli addetti agli sportelli la natura giuridica dei sostituti d'imposta. Pertanto tutti i mod. 770 ricevuti dai comuni saranno inviati all'ufficio designato dal competente ispettorato compartimentale, che più agevolmente potrà curarne la successiva separazione.

2. RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI COMUNI

In base alle vigenti disposizioni i comuni devono provvedere alla ricezione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 101 dei contribuenti che hanno il domicilio fiscale nell'ambito del proprio territorio.

Sarà cura dei comuni predisporre l'organizzazione di adeguati servizi di sportello nei periodi dal 1° al 30 aprile 1982 per i modelli 770 e dal 1° al 31 maggio 1982 per gli altri modelli, in modo da consentire la regolare ricezione delle dichiarazioni.

Si ricorda che la ricezione dei modelli 760 deve essere assicurata per l'intero periodo annuale, anche se, come si è già rilevato, la maggioranza di essi viene presentata nel mese di maggio.

Pur essendo riservata la definizione operativa del servizio di ricezione alle iniziative che saranno assunte a livello locale, si rende opportuno indicare alcune direttive di carattere generale intese ad agevolare i contribuenti nella presentazione della dichiarazione.

L'apertura degli sportelli deve essere disposta in modo da consentire la presentazione delle dichiarazioni in tutti i giorni dei periodi anzidetti, con prolungamento del servizio nelle ore pomeridiane negli ultimi giorni dei mesi di aprile e di maggio, nei quali si potrà verificare un maggiore afflusso di contribuenti.

Nei comuni con elevato numero di contribuenti potranno essere istituiti sportelli speciali, adibiti cioè alla ricezione di singoli tipi di modelli. Potrà risultare utile la destinazione di uno o più sportelli alla ricezione dei certificati sostitutivi delle dichiarazioni dei redditi (mod. 101).

Si raccomanda in particolare di evitare, mediante l'istituzione di sportelli per la presentazione indifferenziata dei diversi moduli di dichiarazione, che un medesimo contribuente, qualora debba presentare più moduli sia costretto a seguire più code, ciascuna per la consegna di uno specifico modulo.

L'accorgimento della specializzazione degli sportelli si manifesta particolarmente necessaria nei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, Firenze e Bologna.

Trascorsi i periodi previsti dalla legge per la presentazione in termine delle dichiarazioni (1° aprile-31 maggio), l'organizzazione degli sportelli comunali potrà essere ridimensionata con concentrazione in unica sede dell'attività di ricezioni delle dichiarazioni tardive e delle altre che possono essere presentate oltre il termine.

Per la protocollazione dei modelli 770 presentati oltre il termine del 30 aprile e per gli altri modelli presentati successivamente al 31 maggio saranno utilizzati, distintamente per ogni modello di dichiarazione, bollettari diversi da quelli in uso fino agli indicati termini.

Sarà opportuno che la sede che continuerà a funzionare per la ricezione delle dichiarazioni presentate oltre il 31 maggio sia resa nota al pubblico mediante comunicati stampa e avvisi a livello locale.

a) *Apertura degli sportelli e protocollazione.*

I comuni provvederanno alla protocollazione delle dichiarazioni con gli appositi bollettari che, come sopra detto, vengono predisposti dagli uffici imposte e dai centri di servizio di Roma e di Milano.

Mentre per la protocollazione delle dichiarazioni modello 740 e dei certificati mod. 101 sono previsti rispettivamente i bollettari mod. 108-A e mod. 108-B, per la protocollazione degli altri tipi di dichiarazioni (mod. 750, 760, 770 e 770-*bis*) dovranno essere utilizzati esclusivamente i bollettari mod. 8 per i comuni non facenti parte della circoscrizione dei centri di servizio; per questi ultimi trova invece impiego, come evidenziato nel capitolo II, il mod 108-C.

Come già precisato, ogni bollettario mod. 8 (modello 108/C per i centri di servizio) dovrà essere usato per un solo tipo di modello.

Per quanto concerne i modelli 770 e 770-*bis*, la protocollazione può essere effettuata utilizzando un unico bollettario.

Si precisa, poi, che tutti i modelli di dichiarazione (740, 750, 760, 770 e 770-*bis*) devono essere presentati agli sportelli comunali nelle apposite buste (aperte) indicate nel capitolo I.

Per quanto riguarda i soli contribuenti dei comuni del Lazio e della provincia di Milano anche i modelli 101 dovranno essere presentati nelle buste preventivamente distribuite agli stessi uffici comunali e da questi messe a disposizione degli interessati. Anche tali buste dovranno essere lasciate aperte.

Circa le modalità di presentazione delle dichiarazioni agli sportelli, si precisa che l'impiegato dovrà apporre gli estremi della protocollazione sulla dichiarazione, la quale dovrà essere estratta dalla busta per tale adempimento e subito reinserita nella busta stessa per la conservazione.

Gli estremi da indicare per i comuni nella regione Lazio e provincia di Milano, consistono nel numero di bollettario e numero di ricevuta (es. 700/50).

Sarà posta ogni possibile cura da parte dell'impiegato addetto alla ricezione nel controllare che ogni busta contenga una sola dichiarazione e che la dichiarazione presentata sia di contribuente con domicilio fiscale nel comune; nel caso in cui il contribuente non abbia il domicilio fiscale nel comune l'impiegato inviterà l'interessato a presentare la dichiarazione al comune di domicilio ovvero a spedirla a mezzo posta all'ufficio delle imposte o al centro di servizio competente.

In tal rapido controllo l'impiegato cercherà, per quanto possibile, e nell'interesse del contribuente, di verificare che la dichiarazione risulti sottoscritta.

Al momento del rilascio della ricevuta, l'impiegato addetto allo sportello avrà cura di effettuare le seguenti operazioni, salvo quanto sopraddetto per i comuni della regione Lazio e provincia di Milano:

per il modello 740 dovrà essere riportato a mano o con timbri, nell'apposito spazio in alto a sinistra della dichiarazione, sia nell'originale per l'ufficio delle imposte che nella copia per il comune, la denominazione del comune, la data di presentazione ed il numero della ricevuta;

per il modello 101 sostitutivo della dichiarazione dovranno essere effettuate le medesime operazioni sopra indicate, limitate ovviamente all'unico esemplare del modello stesso, utilizzando lo spazio riservato all'ufficio delle imposte;

per tutti gli altri modelli di dichiarazioni dovranno essere effettuate le stesse operazioni previste per il mod. 740, riportando gli estremi di protocollazione anche sulla copia per l'elaborazione automatizzata.

Sarà cura dei comuni facilitare in ogni modo, con salvaguardia della regolarità delle operazioni, la presentazione delle dichiarazioni da parte delle associazioni di categoria per i propri iscritti.

b) *Confezionamento e invio delle dichiarazioni.*

I comuni sono tenuti all'invio agli uffici delle imposte delle dichiarazioni dei redditi presentate *entro dieci giorni* dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni stesse.

Le dichiarazioni presentate oltre i termini previsti dalla vigente normativa devono essere inviate agli uffici delle imposte entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese con i bollettari utilizzati, anche se parzialmente, per la ricezione.

Ai fini delle consegne, gli *uffici comunali* dovranno provvedere, ad esaurimento di ciascun bollettario (di 50 numeri), al confezionamento, tramite legatura, di un pacco contenente le dichiarazioni con il relativo bollettario. *Detti pacchi, ognuno dei quali conterrà un* solo tipo di modello, saranno consegnati agli uffici raggruppati in colli, ciascuno dei quali dovrà contenere i modelli secondo la seguente ripartizione:

colli con solo modelli 740;
colli con solo modelli 101;
colli con modelli 750, 760, 770 e 770-*bis*.

Per i secondi uffici di Torino, Genova, Napoli, Firenze e Bologna i colli relativi ai modelli 760 dovranno essere distinti dai colli relativi ai modelli 770/770-*bis*.

Per quest'ultimi sarà cura dell'ispettorato compartimentale comunicare tempestivamente l'ufficio al quale dovrà essere effettuata la consegna.

Per i comuni compresi nella circoscrizione dei centri di servizio di Roma e di Milano valgono gli stessi adempimenti descritti per gli altri comuni, con eccezione delle modalità di confezionamento e di trasmissione dei colli delle dichiarazioni al centro competente.

Tale trasmissione, infatti, avverrà tramite ritiri presso i comuni da parte della «Borghi trasporti spedizioni» appositamente incaricata dall'amministrazione secondo i criteri di seguito esposti.

I comuni devono trattenere i pacchi di 50 modelli con il relativo bollettario in attesa della definizione dello specifico calendario dei ritiri, il primo dei quali è previsto per la prima decade di maggio.

Il trasportatore, in occasione del ritiro, provvederà all'imballo dei pacchi, con l'utilizzo dei sacchi in sua dotazione, con raggruppamento di modelli secondo i seguenti cinque gruppi:

sacchi con soli modelli 740;

sacchi con soli modelli 101;

sacchi con soli modelli 750;

sacchi con soli modelli 760;

sacchi con soli modelli 770 e 770-*bis*.

Ogni sacco così formato sarà accompagnato da una bolla di consegna sulla quale devono essere riportati il numero totale dei pezzi con gli estremi dei bollettari utilizzati. La bolla redatta in triplice copia (una per il comune, una per il trasportatore e una per il centro di servizio di Roma o Milano) deve essere firmata dal rappresentante dell'ufficio comunale.

La bolla, oltre a costituire la necessaria ricevuta di scarico dei modelli per i comuni e di carico per i centri di servizio, consente il riscontro dei bollettari in precedenza predisposti.

Per quanto riguarda i tempi dei ritiri delle dichiarazioni, si rinvia ad un apposito calendario che verrà concordato e comunicato ai comuni interessati con l'eventuale collaborazione dell'ANCI.

Sarà comunque cura della ditta incaricata dei ritiri di prendere preventivi contatti con i comuni per ogni singolo ritiro.

Gli incaricati della ditta di trasporto dovranno esibire in occasione dei ritiri un'apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione generale delle imposte dirette.

3. ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette che rientrano nella circoscrizione dei centri di servizio di Roma e di Milano devono provvedere agli adempimenti relativi alla ricezione delle dichiarazioni presentate dai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici attraverso i propri uffici di appartenenza.

Per tali casi gli uffici predetti devono provvedere a trasmettere gli atti ai centri di servizio competenti, prendendo preventivi accordi con tali centri.

Per l'invio di modelli di competenza di altro ufficio erroneamente pervenuti, gli uffici delle imposte, inclusi quelli del Lazio e della provincia di Milano, potranno utilizzare i normali canali di spedizione (invio con modello 9/A con restituzione della copia firmata dall'ufficio o centro competente).

a) *Ricezione delle dichiarazioni trasmesse dai comuni.*

Come chiarito nel paragrafo precedente i comuni dovranno trasmettere agli uffici delle imposte, entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione, i modelli di dichiarazione in tre separati gruppi (Modello 740 - Mod. 101 - Mod. 750, 760, 770 e 770-*bis*). I comuni compresi nei distretti degli uffici di Torino, Genova, Napoli, Firenze e Bologna devono trasmettere i mod. 760 ai rispettivi secondi uffici, ed i mod. 770 e 770-*bis* agli uffici designati dai rispettivi ispettorati.

Le dichiarazioni dirette ai centri di servizio saranno trasmesse secondo le apposite direttive sopra illustrate (5 separati gruppi di mod.).

b) *Ricezioni delle dichiarazioni presentate dai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici.*

Si richiamano le istruzioni contenute nella citata circolare n. 5/CI/1320 del 5 aprile 1979 (allegato 2) e si fa presente che per agevolare le amministrazioni e i comuni si consente che le dichiarazioni dei dipendenti domiciliati nella regione Lazio e nella provincia di Milano vengano presentate da parte degli uffici e amministrazioni riceventi agli uffici delle imposte anziché ai centri di servizio. Sarà quindi cura degli uffici imposte curarne la successiva consegna ai competenti centri di servizio.

* * *

Si confida che tutti gli uffici destinatari delle presenti istruzioni diano la massima pubblicità alle stesse nell'ambito delle rispettive competenze.

In particolare le amministrazioni centrali sono pregate di impartire ai dipendenti uffici le direttive relative alla presentazione delle dichiarazioni dei pubblici dipendenti.

Gli uffici delle imposte, compresi quelli che ricadono nelle circoscrizioni dei centri di servizio, al fine di accelerare i tempi di trasmissione, sono pregati di consegnare ai comuni situati nell'ambito dei rispettivi distretti copia delle presenti istruzioni.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali accuseranno ricevuta delle presenti istruzioni a questo Ministero; gli uffici distrettuali delle imposte alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1

AFFARI GENERALI - SCHEDE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVI ALL'ANNO 1981 DA PRESENTARE NELL'ANNO 1982

Con i decreti ministeriali del 31 dicembre 1981 e 15 febbraio 1982, pubblicati nei supplementi della *Gazzetta Ufficiale* numeri 22 e 56 rispettivamente del 23 gennaio 1982 e 26 febbraio 1982 (vedasi anche avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982), sono stati approvati i seguenti modelli della dichiarazione dei redditi da presentarsi nell'anno 1982:

Mod. 740	- dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;
Mod. 740/A1	- redditi di allevamento di animali;
Mod. 740/A bis	- redditi di terreni;
Mod. 740/B bis	- redditi di fabbricati;
Mod. 740/E-E1	- redditi di lavoro autonomo anche a determinazione forfettaria;
Mod. 740/F	- redditi di impresa;
Mod. 740/G-G1	- redditi di impresa minore anche a determinazione forfettaria;
Mod. 740/H	- redditi di partecipazione in società di persone, di impresa familiare e di aziende gestite in comunione da coniugi;
Mod. 740/I	- redditi di capitale;
Mod. 740/L	- redditi diversi;
Mod. 740/M	- redditi soggetti a tassazione separata;
Mod. 740/P	- distinta degli oneri deducibili;

Mod. 740/P1	- distinta degli oneri per spese mediche e della relativa documentazione;
Mod. 750	- dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti e professionisti (al modello è allegata copia per la elaborazione automatizzata);
Mod. 760	- dichiarazione delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (al modello è allegata copia per la elaborazione automatizzata);
Mod. 770	- dichiarazione dei sostituti di imposta (al modello è allegata copia per la elaborazione automatizzata);
Mod. 770/A bis	- redditi di lavoro dipendente ed assimilati (intercalare);
Mod. 770/B	- indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
Mod. 770/B1	- indennità relativa a rapporti di lavoro dipendente cessati nel 1973 e negli anni precedenti;
Mod. 770/C	- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
Mod. 770/D	- redditi di lavoro autonomo;
Mod. 770/E	- redditi di capitali corrisposti a residenti; compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici ecc.;
Mod. 770/F	- interessi ed altri redditi di capitale;
Mod. 770/G	- utili distribuiti;
Mod. 770/G1	- utili dei titoli esteri (il modello distribuito tramite A.B.I., va compilato soltanto dalla Banca d'Italia e dalle banche agenti);
Mod. 770/bis	- interessi ed altri redditi da capitale (al modello è allegata copia per l'elaborazione automatizzata).

La distribuzione dei modelli di più largo uso sarà effettuata a norma della disposizione contenuta nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131, gratuitamente per il tramite dei comuni ovvero a pagamento per il tramite delle rivendite di generi di monopolio. I modelli di dichiarazione, utilizzabili da ristrette categorie di contribuenti ed indicati nel decreto ministeriale del 3 marzo 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1982 saranno, invece, distribuiti gratuitamente dagli uffici distrettuali delle imposte dirette.

La distribuzione dei modelli di dichiarazione, pertanto, avverrà con le seguenti modalità:

Comuni (distribuzione gratuita):

Mod. 740, con busta	- scheda con istruzioni, quadro 740/P, e 740/P1;
Mod. 740/A1	- redditi di allevamento di animali;
Mod. 740/A bis	- redditi di terreni;
Mod. 740/B bis	- redditi di fabbricati;
Mod. 740/E-E1	- redditi di lavoro autonomo anche a determinazione forfettaria;
Mod. 740/G-G1	- redditi di impresa minore anche a determinazione forfettaria;
Mod. 740/H	- redditi di partecipazione in società di persone.

Uffici distrettuali delle imposte dirette (distribuzione gratuita):

Mod. 740/F	- redditi di impresa;
Mod. 740/I	- redditi di capitale;
Mod. 740/L	- redditi diversi;
Mod. 740/M	- redditi soggetti a tassazione separata;
Mod. 750 con busta	- redditi di società di persone;
Mod. 760 con busta	- redditi soggetti all'I.R.PE.G.;
Mod. 770 e relativi intercalari con busta	- sostituti di imposta;
Mod. 770/bis con busta	- interessi ed altri redditi di capitali.

Rivendite generi di monopolio (distribuzione a pagamento):

Mod. 740 con busta	- scheda con istruzioni, quadro 740/P e 740/P1;
Mod. 740/B bis	- redditi di fabbricati;
Mod. 740/E-E1	- redditi di lavoro autonomo anche a determinazione forfettaria;
Mod. 740/F	- redditi di impresa;
Mod. 740/G-G1	- redditi di impresa minore anche a determinazione forfettaria;
Mod. 740/H	- redditi di partecipazione in società di persone;
Mod. 760 con busta	- redditi soggetti all'I.R.PE.G.;
Mod. 770 con busta	- scheda;
Mod. 770/A bis	- redditi di lavoro dipendente ed assimilati (intercalare);
Mod. 770/D	- redditi di lavoro autonomo.

Per ciascun modello di dichiarazione sono state predisposte buste preindirizzate che sono poste in distribuzione unitamente al relativo modello.

Dette buste, che presentano diversa colorazione esterna e l'evidenziazione del numero del modello cui si riferiscono, dovranno essere utilizzate dai contribuenti sia quando la presentazione delle dichiarazioni avvenga a mezzo raccomandata per il tramite degli uffici postali, sia quando avvenga mediante consegna al comune di domicilio fiscale; in questo ultimo caso, la busta contenente la dichiarazione dovrà essere lasciata aperta per consentire la protocollazione e la verifica degli atti in essa contenuti.

A norma dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, ai centri di servizio è stata demandata, tra le altre funzioni, quella della ricezione delle dichiarazioni dei redditi e dei certificati sostitutivi delle dichiarazioni. Considerato che con apposito decreto ministeriale è stata disposta l'attivazione dei centri di servizio di Roma e di Milano, i contribuenti con domicilio fiscale rispettivamente nella regione Lazio e nella provincia di Milano sono tenuti alla presentazione della dichiarazione presso il rispettivo centro di servizio.

In relazione a quanto sopra sono stati predisposti vari tipi di buste che qui di seguito si indicano:

per i contribuenti con domicilio fiscale nella regione Lazio ogni modello di dichiarazione 740, 750, 760, 770 e 770/bis è fornito unitamente alla relativa busta così preindirizzata « Al Centro di servizio delle imposte dirette di Roma »;

per i contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Milano ogni modello di dichiarazione 740, 750, 760, 770 e 770/bis è fornito unitamente alla relativa busta così preindirizzata « Al centro di servizio delle imposte dirette di Milano »;

per i contribuenti con domicilio fiscale in tutte le altre zone d'Italia ogni modello di dichiarazione 740, 750, 760, 770 e 770/bis è fornito unitamente alla relativa busta così preindirizzata « All'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di . . . .;

per i contribuenti con domicilio fiscale nella regione Lazio tenuti alla presentazione dei certificati sostitutivi della dichiarazione dei redditi (mod. 101) sono state predisposte

buste, in distribuzione gratuita presso le sedi comunali e presso gli uffici postali, così preindirizzate «Al Centro di servizio delle imposte dirette di Roma»;

per i contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Milano tenuti alla presentazione dei certificati sostitutivi della dichiarazione dei redditi (Mod. 101) sono state predisposte buste, in distribuzione gratuita presso le sedi comunali e presso gli uffici postali, così preindirizzate «Al Centro di servizio delle imposte dirette di Milano».

Per la distribuzione dei vari tipi di modelli presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette e presso i comuni sono stati predisposti appositi piani di ripartizione; nel caso si rendano necessarie ulteriori assegnazioni suppletive rispondenti ad effettive esigenze, dovrà essere inoltrata a cura dei suddetti uffici addetti alla distribuzione dei modelli, tempestiva richiesta alle competenti intendenze di finanza presso le quali si è provveduto a costituire una scorta di tutti i tipi di modelli proprio per far fronte alle suddette eventuali esigenze.

Nel caso se ne ravvisi la necessità, le intendenze di finanza potranno richiedere telegraficamente l'invio di altri modelli direttamente al magazzino principale stampati del Provveditorato generale dello Stato (Roma, via Luigi Tosti, 70) informando telefonicamente la Direzione generale delle imposte dirette (telefono 5924860 - Dirigente divisione VI).

Con piano di distribuzione predisposto a parte è stato provveduto all'invio di un congruo numero di tutti i tipi di modelli di dichiarazione agli uffici distrettuali delle imposte dirette ed agli ispettorati compartimentali delle delle imposte dirette.

In caso di assoluta necessità ed urgenza i signori Intendenti di Finanza potranno disporre, nell'ambito della provincia, trasferimenti di schede e di modelli tra gli uffici distrettuali delle imposte dirette e tra i comuni, rispettivamente per i modelli in distribuzione presso gli uffici e presso i comuni, richiedendo, se del caso, ai locali comandi della Guardia di finanza l'ausilio per il trasporto degli stessi.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette avranno cura di inviare tempestivamente ai comuni dei rispettivi distretti i bollettari mod. 8 e mod. 108 occorrenti per la ricezione della dichiarazione.

I modelli di dichiarazione in distribuzione presso i comuni saranno inviati, a cura del Provveditorato generale dello Stato, alle competenti intendenze di finanza le quali, avvertite, anche telefonicamente, dell'arrivo degli automezzi con i quali, avverrà il trasporto dei modelli medesimi, provvederanno ad inoltrarli ai comuni affidando l'incarico del trasporto ad apposite imprese come da istruzioni impartite con telegramma della scrivente n. 6/10031 del 10 novembre 1981. In proposito si fa presente che è già stato provveduto all'invio alle intendenze di finanza del piano di ripartizione dei modelli di dichiarazione per i comuni di ciascuna provincia e pertanto le stesse potranno fin da ora concordare con gli amministratori comunali i programmi da seguire perché lo smistamento dei modelli di dichiarazione avvenga con ogni tempestività.

Analoghe iniziative presso le amministrazioni comunali non mancherà certamente di svolgere l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, cui la presente è diretta per conoscenza, per l'attuazione di una regolare operazione di distribuzione e successiva ricezione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda la vendita dei modelli presso le rivendite dei generi di monopolio, con decreto ministeriale 3 marzo 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1982 sono stati fissati i prezzi di L. 250 per la scheda Mod. 740 e per la scheda Mod. 770, di L. 350 per la scheda Mod. 760 completa e di L. 150 per ogni quadro dei Modelli 740 e 770.

L'amministrazione dei monopoli di Stato è stata autorizzata con il medesimo decreto a trattenere sulle somme ricavate dalla vendita al pubblico l'aggio di L. 96 per la scheda Mod. 740, Mod. 760 e Mod. 770, e di L. 56 per ogni altro modello intercalare; detti aggi saranno ripartiti come segue:

1) all'Amministrazione dei monopoli di Stato L. 6 per ogni scheda o quadro venduto;

2) ai gestori degli organi di vendita L. 25 per la scheda Mod. 740, Mod. 760 e Mod. 770 e L. 15 per ogni modello intercalare;

3) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 65 per la scheda Mod. 740, Mod. 760 e Mod. 770 e L. 35 per ogni intercalare.

La stessa Amministrazione dei monopoli di Stato provvederà conseguentemente a versare alle «Entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro» - Capo X - cap. 2368, per l'anno finanziario 1982 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi le differenze nette rispettivamente di L. 154, di L. 254 e di L. 94.

Analogamente a quanto è stato previsto lo scorso anno, le associazioni di categoria professionali, anche a carattere sindacale, potranno acquistare, ai sopraindicati prezzi, i modelli di dichiarazione presso il magazzino di generi di monopolio sito in Roma, via del Portonaccio, n. 48/50.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, ai quali viene inviato un congruo numero della presente circolare, sono pregati di inviarne un esemplare a ciascun comune del distretto.

Nel raccomandare la tempestiva adozione degli adempimenti di competenza, si fa affidamento sulla consueta, fattiva collaborazione degli uffici in indirizzo perché le operazioni connesse alla distribuzione e ricezione dei moduli di dichiarazione avvengano con puntualità e correntezza.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette daranno ricevuta della presente al Ministero, gli uffici distrettuali delle imposte dirette alle rispettive intendenze.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI DI SERVIZIO. DICHIARAZIONI DEI REDDITI 1979
ISTRUZIONI PRELIMINARI. RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI

(*Omissis*).

1) *Numerazione e invio dei bollettari ai comuni.*

Per consentire una ordinata protocollazione delle dichiarazioni presso i comuni, saranno utilizzati gli appositi bollettari mod. 108-A, con inchiostro verde, per le dichiarazioni delle persone fisiche (Mod. 740), mod. 108-B, con inchiostro rosso, per i certificati presentati dai prestatori di lavoro subordinato (Mod. 101) e mod. 8 per le dichiarazioni delle società di persone (Mod. 750), delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Mod. 760) e dei sostituti di imposta (Modelli 770 e 770-*bis*).

Poiché la numerazione dei modelli 8 e 108 sopra indicati deve essere unica per ciascun tipo di bollettario, si sottolinea la necessità che gli uffici procedano al più presto alla prenumerazione dei bollettari da consegnare ai comuni curando la stampigliatura dei numeri in progressione continua su ciascuna bolletta, che deve essere riempita all'atto della ricezione dei modelli di dichiarazione con l'indicazione del cognome e nome o della denominazione o ragione sociale del contribuente e con la data di presentazione.

Delle due copie, compilate a ricalco come per il passato, di cui ciascuna bolletta consta, una è rilasciata al contribuente come ricevuta e l'altra resta attaccata al troncone del bollettario.

Al fine di non pregiudicare la formazione di una sequenza numerica continua delle dichiarazioni protocollate, gli uffici prenderanno i necessari accordi con le amministrazioni comunali fornendo loro i bollettari prenumerati nelle quantità occorrenti. Circa il numero complessivo di bollettari da fornire, esso sarà determinato sulla base dell'esperienza acquisita nel decorso anno, curando la fornitura dei bollettari tenendo conto anche del normale incremento del numero delle dichiarazioni.

Salvo particolari casi locali, una maggiorazione di circa il venti per cento rispetto al numero di ricevute utilizzate nel 1979 consente una ragionevole stima dei bollettari da distribuire.

Ciascun ufficio dovrà prenumerare e ripartire tra i comuni interessati le ricevute di ciascuno dei bollettari 108-A, 108-B e 8, che iniziano con il numero uno e giungono, in sede continua, fino ad un numero che, secondo i calcoli anzidetti, può rite-

nersi idoneo a consentire la regolare ricezione delle dichiarazioni e dei certificati Mod. 101 da parte dei comuni senza il ricorso alla successiva assegnazione di altri bollettari.

Così ad esempio, un ufficio che debba rifornire di bollettari i comuni per 10.000 Mod. 740, ripartirà tra i comuni stessi i modelli 108-A, prenumerati da 1 a 10.000.

Lo stesso criterio dovrà essere adottato per la distribuzione e la prenumerazione dei bollettari mod. 108-B, per i certificati Mod. 101 e dei bollettari mod. 8 riservati agli altri tipi di dichiarazioni.

Gli uffici delle imposte dirette avranno cura di annotare su un apposito registro per ciascun comune i bollettari consegnati, con l'indicazione del numero iniziale e finale delle ricevute contenute in ognuno di essi.

Si richiama l'attenzione degli uffici sulla circostanza che per la prenumerazione degli anzidetti bollettari si deve tener conto solamente delle dichiarazioni che saranno presentate direttamente agli sportelli comunali. Nessun uso è previsto, come sarà meglio specificato con successive istruzioni, dei modelli 108 per la protocollazione delle dichiarazioni che affluiranno agli uffici delle imposte tramite il servizio postale e dagi uffici pubbici per i propri dipendenti.

Le istruzioni di cui sopra saranno osservate anche dai secondi uffici delle imposte per la prenumerazione dei bollettari mod. 8 destinati ai comuni dei rispettivi distretti per la ricezione delle dichiarazioni Modelli 760, 770 e 770-*bis* dei soggetti I.R.PE.G.

(*Omissis*).

b) *Ricezione delle dichiarazioni presentate dai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici.*

Com'è noto la vigente disciplina legislativa, in un intento semplificativo ed agevolativo dei contribuenti nell'assolvimento dell'obbligo annuale della dichiarazione dei redditi, consente ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici di presentare le dichiarazioni stesse agli uffici di rispettiva appartenenza.

Circa l'individuazione degli enti pubblici che oltre allo Stato sono abilitati a ricevere le dichiarazioni dei propri dipendenti, come è stato chiarito in precedenti occasioni si ritiene che tali enti siano da identificarsi con quelli che abbiano con il personale dipendente rapporti di lavoro la cui cognizione, in caso di controversia, è riservata agli organi di giustizia amministrativa.

A tale interpretazione conduce sia l'espressione della norma che si indirizza allo Stato e agli «altri enti pubblici» con riferimento al *rapporto di appartenenza* dei rispettivi dipendenti, e quindi sostanzialmente ai rapporti di lavoro assunti a base del criterio interpretativo, sia l'esigenza di una precisa determinazione dei destinatari della norma stessa, atteso che la mancanza di sicura delimitazione comporterebbe gravi responsabilità tanto per i soggetti obbligati alla dichiarazione che per gli organismi i quali effettuassero una irrituale ricezione degli atti.

Aggiungasi che l'individuazione anzidetta degli enti interessati alla norma, nella complessa e multiforme tematica degli enti pubblici, risponde anche ad un elemento di inequivocabile conoscenza a disposizione del dipendente e dell'ente datore di lavoro.

Le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici, che potranno ricevere le dichiarazioni in parola esclusivamente nel periodo dal 1° al 31 maggio 1979, sono tenuti all'adozione dei più rigorosi accorgimenti perché la protocollazione delle dichiarazioni e del mod. 101 avvenga con apposizione sul margine superiore sinistro del modulo, nell'originale e nella copia relativamente al mod. 740, del timbro dell'ufficio, della data di presentazione e del numero d'ordine di ricezione.

La trasmissione al competente ufficio delle imposte dirette delle dichiarazioni e del mod. 101 ricevuti dovrà essere effettuata, sotto la responsabilità dei capi ufficio, con separati elenchi nominativi (uno per i mod. 740 e uno per i mod. 101) redatti in duplice copia, di cui uno sarà restituito, vistato dall'ufficio delle imposte, in segno di ricevuta.

Il pubblico ufficio ricevente dovrà provvedere a smistare le dichiarazioni dei dipendenti, aventi eventualmente domicilio fiscale in comune compreso in un distretto di ufficio delle imposte diverso da quello in cui ha sede l'ufficio ricevente, trasmettendo, con plico raccomandato, tali dichiarazioni all'ufficio delle imposte competente per domicilio fiscale degli interessati.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali:*	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari,* agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari,* esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

La trasmissione delle dichiarazioni degli uffici riceventi agli uffici delle imposte dirette dovrà avvenire entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette dichiarazioni.

(*Omissis*).

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO 3

Centro di servizio di Roma.

Uffici delle imposte dirette corrispondenti:

1) Albano Laziale
2) Amatrice
3) Anagni
4) Cassino
5) Civitavecchia
6) Ferentino
7) Formia
8) Frascati
9) Frosinone
10) Latina
11) Palestrina
12) Poggio Mirteto
13) Pontecorvo
14) Rieti
15) Roma 1°
16) Roma 2°
17) Sora
18) Tivoli
19) Velletri
20) Viterbo

Centro di servizio di Milano.

Uffici delle imposte dirette corrispondenti:

1) Abbiategrasso
2) Casal Pusterlengo
3) Codogno
4) Desio
5) Gorgonzola
6) Legnano
7) Lodi
8) Magenta
9) Milano 1°
10) Milano 2°
11) Monza
12) Rhò
13) Vimercate

(2248)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali ai concorsi pubblici compartimentali, per esami, a posti di conducente scambista nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Veneto e nel Trentino-Alto Adige.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1982, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 gennaio 1981, n. 4202, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1981, registro n. 33, foglio n. 9, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di conducente scambista in prova nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Veneto, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3966, modificato con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3993, nonchè i decreti ministeriali 18 marzo 1981, n. 4258, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1981, registro n. 33, foglio n. 154 e 22 giugno 1981, n. 4286, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1981, registro n. 33, foglio n. 153, concernenti rettifiche alla predetta graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24 del 15 dicembre 1981, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 novembre 1980, n. 4187, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 30, foglio n. 278, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a otto posti di conducente scambista in prova nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Trentino-Alto Adige, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3966 e modificato con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3993.

(2233)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(328/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 123 del 6 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.T.A.F - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ufficio segreteria-sinistri.

Unità sanitaria locale n. 10/C, in Firenze: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente chimico e di assistente biologo.

Ospizio S. Anna, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo sala e di infermiere professionale.

Unità sanitaria locale n. 47, in Biella: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di operaio specializzato sarto, operaio ad alta specializzazione tecnologica elettricista e operaio specializzato cuoco.

Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, in Roma: Conferimento di borse di ricerca per il Giappone, riservate a studiosi italiani delle culture e civiltà dell'Estremo Oriente.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821260)